

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

del 14 giugno 2002 (Stato 10 giugno 2003)

L'Ufficio federale delle comunicazioni,

visto l'articolo 31 capoversi 2 e 5 della legge del 30 aprile 1997¹

sulle telecomunicazioni (LTC);

visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 11 capoverso 3 e 31 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 2002² sugli impianti di telecomunicazione (OIT),

ordina:

Art. 1 Esigenze fondamentali e interfacce

¹ Le esigenze fondamentali applicabili ai sensi dell'articolo 7 OIT e gli impianti di telecomunicazione o categorie in questione figurano nell'allegato 1.

² Le interfacce prescritte giusta l'articolo 3 OIT figurano nell'allegato 2.

³ Le prescrizioni relative all'ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997³ sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo.

Art. 2 Notifica degli impianti di radiocomunicazione

¹ Quando una persona notifica un impianto di radiocomunicazione in applicazione dell'articolo 9 OIT, la notifica è valida per tutti gli impianti di radiocomunicazione identici che le appartengono.

² La notifica non è trasferibile e non conferisce un diritto esclusivo all'autore della stessa.

³ Essa contiene in particolare le seguenti informazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del suo autore;
- b. la marca, il tipo e il nome del fabbricante;
- c. la procedura di valutazione della conformità seguita (art. 13 OIT), come pure, se del caso, il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità (art. 21 OIT);
- d. l'uso a cui è destinato l'impianto;

RU 2002 2111

¹ RS 784.10

² RS 784.101.2

³ RS 784.101.113

- e. le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate al fine di soddisfare le esigenze fondamentali (art. 10 cpv. 4 lett. c OIT);
- f. le frequenze e/o bande di frequenza utilizzate dall'impianto;
- g. la potenza di emissione irradiata o condotta;
- h. la larghezza dei canali e la loro spaziatura;
- i. il tipo di modulazione;
- j. il protocollo di trasmissione;
- k. il rapporto ciclico di emissione (duty cycle);
- l. il tipo di traffico (simplex, semi-duplex, duplex);
- m. il tipo d'antenna.

⁴ Se l'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) non dispone delle prescrizioni, delle norme tecniche o delle altre specificazioni applicate, l'autore della notifica è tenuto a fornirglielle temporaneamente e gratuitamente.

⁵ Il termine di cui all'articolo 9 capoverso 2 OIT decorre dal momento in cui l'autore della notifica ha fornito tutte le informazioni di cui ai capoversi 3 e 4.

⁶ La notifica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

Art. 3 Informazioni all'utente

¹ Gli impianti di telecomunicazione devono essere accompagnati dalle informazioni riguardanti l'uso cui essi sono destinati.

² Le informazioni che accompagnano gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre indicare:

- a.⁴ almeno sull'imballaggio, che l'impianto può essere esercitato in Svizzera, salvo se l'impianto fa uso di bande di frequenze armonizzate al livello internazionale e che il suo uso non sottostà a nessuna restrizione, concessione o autorizzazione; l'ufficio stabilisce, tenendo conto della pratica internazionale, gli impianti di radiocomunicazione che non devono essere accompagnate da questa informazione e ne stabilisce l'elenco;
- b. nelle istruzioni per l'uso, sull'imballaggio o sull'impianto, che l'esercizio di quest'ultimo sottostà, se del caso, a restrizioni, a una concessione o a un'autorizzazione.

³ Gli impianti terminali di telecomunicazione devono essere accompagnati da informazioni sufficienti per permettere d'identificare le interfacce delle reti alle quali essi sono destinati ad essere collegati.

⁴ Le informazioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 devono essere evidenziate.

⁵ Esse devono essere redatte nelle lingue ufficiali della Svizzera.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCOM del 19 mag. 2003 (RU 2003 1490).

Art. 4 Numero d'identificazione

¹ Per la procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III OIT), a condizione che le serie di prove radio essenziali siano state scelte dall'organismo, per la procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV OIT) e per la procedura della garanzia qualità totale (allegato V OIT), la rappresentazione grafica del numero d'identificazione dell'organo responsabile della valutazione della conformità è:

- a. per l'Ufficio federale:
BAKOM X
- b. per gli altri organismi di valutazione della conformità:
SAS-aaaa X

² Le cifre e lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate nel capoverso 1 hanno il seguente significato:

- a. SAS-aaaa: numero di accreditamento attribuito dal Servizio d'accREDITAMENTO svizzero;
- b. X:
 1. III per la procedura del controllo di fabbricazione interno più prove specifiche;
 2. IV per la procedura del dossier tecnico di fabbricazione;
 3. V per la procedura della garanzia qualità totale.

Art. 5 Identificatori di categorie

L'identificatore di categorie (art. 21 cpv. 1 lett. d OIT) è indicato come segue:

Categoria	Identificatore
Impianti di radiocomunicazione il cui esercizio sottostà a restrizioni, concessione o autorizzazione.	
Altri impianti	Nessuno

Art. 6 Consegna di impianti di telecomunicazione

¹ Gli impianti di telecomunicazione elencati nell'articolo 16 lettera a OIT possono essere ceduti solo contro ricevuta ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni eccezionali (art. 31 cpv. 5 LTC).

² I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:

- a. ai titolari di una concessione per radioamatori ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997⁵ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, dietro presentazione di una ricevuta e della concessione stessa;
- b. ai commercianti, dietro ricevuta.

³ La ricevuta deve recare il numero, la marca e il tipo degli impianti di telecomunicazione ceduti, l'indirizzo e la firma della persona a cui essi sono stati ceduti, nonché, eventualmente, il numero della concessione presentata. La ricevuta non dev'essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.

⁴ Chiunque cede uno degli impianti di telecomunicazione elencati nei capoversi 1 e 2 deve conservare la ricevuta per due anni.

Art. 7 Disposizioni applicabili nel caso di modifica delle norme tecniche

¹ Nel caso di modifica delle norme tecniche, e salvo disposizione contraria di quest'ultime, un impianto di telecomunicazione può ancora essere offerto e immesso in commercio secondo le norme tecniche previgenti, se è stato oggetto di una procedura di valutazione della conformità entro un anno dall'entrata in vigore della modifica.

² Gli impianti basati sulle norme tecniche previgenti che, allo scadere del termine previsto nel capoverso 1, sono oggetto di una valutazione della conformità, possono ancora essere offerti e immessi in commercio a condizione che la domanda inoltrata corrisponda alle esigenze legali e gli impianti soddisfino le norme in vigore.

Art. 8 Disposizioni applicabili in caso d'applicazione di esigenze fondamentali supplementari

Se l'Ufficio federale decide che le esigenze fondamentali supplementari di cui all'articolo 7 capoverso 4 OIT sono applicabili, gli impianti di telecomunicazione in questione possono, salvo disposizioni contrarie, essere ancora offerti e immessi in commercio senza soddisfare le nuove esigenze fondamentali per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della decisione.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997⁶ sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.

Art 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

⁵ RS 784.102.1

⁶ [RU 1998 485, 2000 1077 3017, 2001 968 2881]

Allegato 1
(art. 1 cpv. 1)

Esigenze fondamentali applicabili giusta l'articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di telecomunicazione o categorie in questione

N.	Titolo del documento	Impianti di telecomunicazione o categorie d'impianti in questione / Esigenza(e) fondamentale(i) applicabile(i)
PTA 01 Ed. 2	Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di radiocomunicazione sottoposti all'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna.	Impianti di radiocomunicazione per le vie di navigazione interna/ art. 6 cpv. 3 lett. e OIT
PTA 02 Ed. 2	Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di radiocomunicazione marittimi destinati ad essere installati su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non sottoposte alla direttiva 96/98/CE ⁷ del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo.	Impianti di radiocomunicazione marittimi destinati ad essere installati su navi marittime/art. 6 cpv. 3 lett. e OIT
PTA 03 Ed. 2	Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di ricerca in valanga (ARVA) che operano sulla frequenza di 457 kHz.	Impianti di ricerca in valanga/ art. 6 cpv. 3 lett. e OIT

⁷ GU n. L 46 del 17.2.1997. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Allegato 28
(art. 1 cpv. 2)

Interfacce prescritte giusta l'articolo 3 capoverso 1 OIT

Numero	Titolo del documento	Edizione
RIR0000	Guida delle prescrizioni tecniche d'interfaccia	
RIR0101	Comunicazione aeronautica	
RIR0102	Navigazione aeronautica	
RIR0103	Sorveglianza aeronautica	
RIR0201	Emittenti di radiodiffusione terrestri	
RIR0203	Impianti ausiliari di radiodiffusione (ENG/OB e SAP/SAB)	
RIR0301	Ponti radio punto a multipunto	
RIR0302	Ponti radio punto a punto	
RIR0501	Telefonia digitale cellulare	
RIR0503	Telefoni senza filo	
RIR0504	Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza	
RIR0506	Impianti di ricerca di persona (Pager)	
RIR0507	Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR	
RIR0601	Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare	
RIR0603	Comunicazione marittima	
RIR0604	Navigazione marittima	
RIR0703	Radar meteorologici	
RIR0806	Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite	
RIR0808	Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite	
RIR1001	Sistemi d'allarme (SRD)	
RIR1002	Applicazioni ferroviarie (SRD)	
RIR1003	Rilevamento di vittime di valanghe (SRD)	
RIR1004	Rilevamento di movimento (SRD)	
RIR1005	Applicazioni induttive (SRD)	
RIR1006	Impiantati medici (SRD)	
RIR1007	Telecomandi di modelli ridotti (SRD)	
RIR1008	Applicazioni non specifiche a corta portata	
RIR1009	Microfoni senza filo (SRD)	
RIR1010	Reti locali senza filo (SRD)	
RIR1011	Identificazione per frequenze radio (SRD)	
RIR1012	Telematica dei trasporti e del traffico stradali (SRD)	
RIR1013	Applicazioni audio senza filo (SRD)	
RIR1020	Trasmissione video senza filo (SRD)	
RIR1021	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata	

⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFCOM del 19 mag. 2003 (RU **2003** 1490).

Numero	Titolo del documento	Edizione
RIR1022	Applicazioni di bio telemetria (SRD)	
RIR1101	Impianti per radioamatori	
RIR1102	Impianti di radiocomunicazione CB	
